



## COMUNE DI CHIEVE (CR) INFORMATIVA IUC – scadenze e aliquote – anno 2019

La IUC (imposta Unica Comunale) si compone di:  
**TARI +TASI +IMU**

### TARI

Tassa relativa al servizio rifiuti a carico dell'occupante o del detentore dell'immobile, per la quale, come ogni anno, sarà inviato apposito avviso di pagamento precompilato, prima della scadenza della 1<sup>a</sup> rata.

Scadenza rate:

**1<sup>a</sup> rata -16.07.2019**

**2<sup>a</sup> rata o rata unica – 16.09.2019**

**3<sup>a</sup> rata - 18.11.2019**

In data 29.03.2019 il Consiglio ha deliberato le tariffe 2019, che si possono consultare on line sul sito comunale.

### TASI

*Non ci sono novità normative rispetto al 2018*

**Non si applica la TASI** alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall'utilizzatore, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/6, C/2, C/7, **fatta eccezione** per le abitazioni principali categorie di lusso e loro pertinenze, la cui imposizione resta invariata rispetto al 2016. Infatti per tali immobili (categorie A/1, A/8, A/9) e loro pertinenze si verserà la TASI con aliquota 1 per mille.

### Scadenze

- ✓ **17.06.2019**  
ACCONTO del 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2018
- ✓ **16.12.2019**  
SALDO e CONGUAGLIO dell'imposta dovuta sulle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2019

Se si opta per la soluzione unica, si versa il 100% dell'imposta dovuta con le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2019 entro il 17.06.2019.

### IMU

*Non ci novità normative rispetto al 2018*

**Non si applica l'IMU** alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall'utilizzatore, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/6, C/2, C/7, **fatta eccezione** per le abitazioni principali categorie di lusso e loro pertinenze, la cui imposizione resta invariata rispetto al 2016. Infatti per tali immobili (categorie A/1, A/8, A/9) e loro pertinenze si verserà: l'IMU con aliquota 4,5 per mille e detrazione € 200,00.

**Non si applica l'IMU** sui terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

**Si applica la riduzione del 50%** della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.

*Si ricorda ai contribuenti, che abbiano iniziato a beneficiare della suddetta riduzione nell'anno 2018, di presentare, qualora non l'avessero già fatto, la dichiarazione IMU/TASI entro 01.07.2019, allegando copia del contratto registrato.*

### Scadenze

- ✓ **17.06.2019**  
ACCONTO del 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni 2018
- ✓ **16.12.2019**  
SALDO e CONGUAGLIO dell'imposta dovuta sulle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2019

Se si opta per la soluzione unica, si versa il 100% dell'imposta dovuta con le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2019 entro il 17.06.2019.

## Immobili soggetti ad IMU e TASI - Aliquote 2019 *(invariate rispetto 2018)*

| TIPOLOGIA   | IMU   | TASI  |
|---|---|---|
| Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011   | <b>4, 5 per mille</b>   | <b>1,00 per mille</b>                               |
|   | Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00 |   |
| Altri immobili, diversi da abitazione principale e pertinenze definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;  | <b>9,6 per mille</b>  | <b>1,00 per mille</b>                               |
| Aree fabbricabili   | <b>9,6 per mille</b>  | <b>1,00 per mille</b>                               |
| Terreni agricoli (ad esclusione dei terreni posseduti e condotti da agricoltori professionisti)   | <b>9,6 per mille</b>  | <b>NON SOGGETTI</b>                                 |
| Fabbricati rurali strumentali agricoli  | <b>NON SOGGETTI</b>   | <b>1,00 per mille</b>                               |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  | <b>9,6 per mille</b><br>di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato       | <b>1,00 per mille</b>                               |
| Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e non locali  | <b>NON SOGGETTI</b>   | <b>1,00 per mille</b>                               |
| Quota del tributo a carico dell'inquilino/occupante (nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che non la destina ad abitazione principale ed escluse le abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9) | <b>NON SOGGETTI</b>   | <b>10% dell'ammontare TASI dovuta sull'immobile</b> |

Nella pagina iniziale del sito web comunale ([www.comune.chieve.cr.it](http://www.comune.chieve.cr.it)) troverete il **link (ANUTEL-CALCOLO IUC 2019)** per il calcolo di IMU e TASI, con la possibilità di stampare direttamente il modello di pagamento F24 compilato con i dati anagrafici.

L'ufficio Tributi del Comune di Chieve è a disposizione per fornire informazioni più dettagliate sulla IUC negli orari di apertura.

*Recapiti Ufficio Tributi del Comune di Chieve:*  
*telefono 0373/234323 (post selezione 5)*  
*e-mail: [tributi@comune.chieve.cr.it](mailto:tributi@comune.chieve.cr.it)*